



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

( Provincia di Cosenza )

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109  
email [protbelvedere@tiscali.it](mailto:protbelvedere@tiscali.it) sito web [www.comune.belvedere-marittimo.cs.it](http://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it)

## UFFICIO DEL SINDACO

### **ORDINANZA contingibile e urgente N. 377**

(Che sostituisce le ordinanze N. 348 del 20.10.2020 e N. 364 del 24.10.2020)

## IL SINDACO

**VISTI** gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

**VISTO** il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

**VISTE** le note Ministeriali e Prefettizie;

**VISTI** il decreto legge n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020, e il decreto legge n.125 del 7 ottobre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

**VISTI** i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, il DPCM del 13 ottobre 2020, il DPCM del 18 ottobre 2020, nonché il DPCM del 24 ottobre 2020 (ai quali si fa riferimento);

**VISTE** tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria riguardanti le *< misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019... nonché rese ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica >*, con individuazione di specifiche misure da adottarsi nelle cosiddette zone rosse ad alto rischio di diffusione del contagio;

**VISTE** le crescenti positività al Covid-19 registrate dall'ASP di Cosenza in alcune zone di questo Comune;

**RITENUTO** che le situazioni di diritto fin qui esposte, unitamente a quelle di fatto che si stanno registrando in questo Comune e negli altri vicini, integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**CONSIDERATO** che

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132) ha tra l'altro espressamente previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate, una o più misure limitative, quali ad esempio, gli spostamenti delle persone fisiche, la circolazione, la sospensione delle attività produttive;

**DATO ATTO** che le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti hanno disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali, riallineando le misure in base a quanto fissato nel decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e nelle disposizioni a esso correlate e, riguardo a particolari aspetti, rafforzate in forma più restrittiva, secondo quanto consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020, così come sostituita da quella N. 80 del 25 ottobre 2020 (alla quale si fa riferimento);

**VISTE** tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in *materia anti Covid-19*, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti;

## **O R D I N A**

a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 24 novembre 2020, a eccezione delle altre date appresso indicate e ove non vengano emessi prima nuovi provvedimenti statali e/o regionali in deroga:

**1.** È disposto l'obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anticontagio, anche relativamente alle esenzioni.

**2.** È confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

**3.** Non sono consentiti spostamenti su tutto il territorio comunale, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute, che dovranno essere giustificati da autodichiarazione.

**3.a)** La chiusura al pubblico di Via Capotirone, Lungomare E. Tocci, Via Fiordalisi (lungomare) sino all'ingresso del Porto Turistico, e di Piazza G. Grossi, dalle ore 21.00 sino alle ore 5.00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

**4.** Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie e pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.



**4.a)** Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

**4.b)** Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; continuano a essere consentite le attività delle mense e catering continuativo su base contrattuale.

**4.c)** Il divieto assoluto di consumazione di bevande alcoliche all'esterno dei locali e in tutti i luoghi pubblici.

**4.d)** La sospensione del mercato settimanale (del mercoledì), sino a nuova disposizione, che seguirà gli incontri in itinere.

**5.** Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (vedi DPCM).

**5.a)** Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi (vedi DPCM).

**5.b)** Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, nel rispetto delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento; sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico.

**6.** Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. Possono restare aperti i musei e altri luoghi della cultura, garantendo modalità di fruizione tale da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

**7.** Dal 26 ottobre 2020 fino a tutto il 13 novembre 2020, è disposta la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado, che faranno ricorso alla didattica digitale integrata, prevedendo adeguati controlli atti a verificare l'effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio per tutto l'arco delle giornate di lezione, anche a cura dell'amministrazione comunale. Successivamente, per il periodo dal 14 al 24 novembre 2020, la Regione Calabria ha demandato alle Autorità scolastiche, a seguito dell'analisi dei dati epidemiologici, la valutazione di consentire la didattica digitale integrale nella misura non superiore al 75% delle attività.

**8.** Dal 26 ottobre fino a tutto il 31 ottobre 2020, sono altresì sospese, per motivi strettamente legati alla salute pubblica, in quanto sono stati riscontrati alcuni alunni positivi al Covid-19 e altri appartenenti a nuclei familiari ove pure sussistono casi di contagi, le scuole secondarie di primo grado (medie), primarie (elementari) e dell'infanzia; la predetta sospensione potrà essere rivista alla scadenza, a seguito dell'analisi dei dati epidemiologici.

**9.** Dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, in occasione della commemorazione dei defunti, in accordo con la Curia Vescovile non saranno celebrate funzioni

religiose nel Cimitero comunale. Restano vietati gli assembramenti in occasione delle visite ai defunti. La Polizia Municipale e la Protezione Civile, nonché volontari autorizzati, vigileranno per uno scaglionamento degli ingressi diluiti in più giorni, con regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne, vigilando altresì sulla misurazione della temperatura corporea, sull'utilizzo delle protezioni delle vie aeree e sul rispetto di tutte le altre misure di prevenzione.

**10.** Le disposizioni della presente Ordinanza producono efficacia dalla pubblicazione della stessa e si applicano in sostituzione di quelle già fissate con le Ordinanze N. 348 del 20.10.2020 e N. 364 del 24.10.2020.

**Si avverte** che salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni.

#### **DISPONE**

Che l'Ordinanza sia trasmessa alla Regione Calabria, al Prefetto di Cosenza e al Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza, all'ufficio SUAP, alla Polizia Municipale e ai Carabinieri di Belvedere Marittimo, che vigileranno sul rispetto della presente ordinanza.

Dispone che venga pubblicata online sul sito del Comune e che ne sia data ampia diffusione.

#### **AVVERTE**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 26 ottobre 2020.



**IL SINDACO**  
Dott. Vincenzo CASCINI